COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 9.2.2026
COM(2026) 63 final

2026/0041 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza gli Stati membri ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione di Cabo Verde alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Scopo della convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori ("convenzione del 1980"), ad oggi ratificata da 103 paesi tra cui tutti gli Stati membri dell'Unione europea, è ristabilire lo status quo assicurando, grazie a un sistema di cooperazione tra le autorità centrali nominate da ciascuno Stato contraente, l'immediato rientro dei minori che sono stati illecitamente trasferiti o trattenuti.

Poiché prevenire la sottrazione di minori è un principio essenziale della politica dell'UE nel settore dei diritti del minore, l'Unione si attiva a livello internazionale per favorire una migliore applicazione della convenzione del 1980 e incoraggia gli Stati terzi ad aderirvi.

Il 4 ottobre 2022 Cabo Verde ha depositato lo strumento di adesione alla convenzione dell'Aia del 1980. La convenzione è entrata in vigore nel paese il 1° gennaio 2023.

L'articolo 38, quarto comma, della convenzione del 1980 stabilisce che l'adesione avrà effetto solo nei rapporti tra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che avranno dichiarato di accettare detta adesione.

Nel parere 1/13[1)] la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che l'accettazione dell'adesione di uno Stato terzo alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori rientra nella competenza esclusiva dell'Unione europea.

La Corte ha insistito sull'esigenza di uniformità a livello di UE al fine di evitare una "geometria variabile" tra gli Stati membri.

Dal momento che la sottrazione internazionale di minori rientra nella competenza esterna esclusiva dell'Unione europea, la decisione di accettare o meno l'adesione di Cabo Verde deve essere presa a livello dell'UE con decisione del Consiglio. È pertanto opportuno che gli Stati membri dell'Unione europea depositino la dichiarazione di accettazione relativa all'adesione di Cabo Verde nell'interesse dell'Unione europea.

In seguito all'accettazione da parte degli Stati membri dell'Unione europea, la convenzione dell'Aia del 1980 avrà effetto nei rapporti tra Cabo Verde e gli Stati membri dell'UE ad eccezione della Danimarca.

• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Per quanto riguarda la sottrazione di minori da parte di un genitore, la convenzione dell'Aia del 1980 è l'omologo a livello internazionale del regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio (noto come regolamento "Bruxelles II ter")[2)], che rappresenta la pietra angolare della cooperazione giudiziaria europea in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale.

Uno dei principali obiettivi di tale regolamento è impedire la sottrazione di minori tra Stati membri, istituendo procedure per garantire il tempestivo ritorno del minore nello Stato membro di residenza abituale. A tal fine il regolamento Bruxelles II ter incorpora, al capo III, la procedura stabilita nella convenzione dell'Aia del 1980 e la completa, chiarendone alcuni

1) Parere della Corte di giustizia del 14 ottobre 2014, 1/13 (Adesione di stati terzi alla Convenzione dell'Aia del 1980), ECLI:EU:C:2014:2303.

2) Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (rifusione) (GU L 178 del 2.7.2019, pag. 1).

aspetti, in particolare l'audizione del minore, il termine per pronunciare una decisione dopo la presentazione di una domanda di ritorno e i motivi di non ritorno del minore.

A livello internazionale l'Unione europea sostiene l'adesione dei paesi terzi alla convenzione del 1980, affinché i suoi Stati membri possano fare affidamento su un quadro giuridico comune in materia di sottrazione internazionale di minori.

Tra giugno 2015 e dicembre 2022 sono state già adottate 22 decisioni del Consiglio volte ad accettare l'adesione di 30 paesi terzi (Marocco, Singapore, Federazione russa, Albania, Andorra, Seychelles, Armenia, Repubblica di Corea, Kazakhstan, Perù, Georgia, Sud Africa, Cile, Islanda, Bahamas, Panama, Uruguay, Colombia, El Salvador, San Marino, Repubblica dominicana, Bielorussia, Uzbekistan, Honduras, Ecuador, Ucraina, Giamaica, Bolivia, Filippine e Tunisia) alla convenzione dell'Aia del 1980 sulla sottrazione internazionale di minori[(3)].

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La presente proposta ha un evidente collegamento con l'obiettivo generale della tutela dei diritti del minore, sancito dall'articolo 3 del trattato sull'Unione europea. Il sistema della convenzione dell'Aia del 1980 è inteso a tutelare i minori dagli effetti dannosi della sottrazione da parte di un genitore e garantire che il minore possa mantenere rapporti con entrambi i genitori, ad esempio garantendo l'effettivo esercizio del diritto di visita. Vale la pena ricordare anche il collegamento con la promozione dell'uso della mediazione nella risoluzione delle controversie familiari transfrontaliere.

La direttiva relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale[4)] si applica, tra l'altro, al diritto di famiglia all'interno dello spazio giudiziario europeo comune. La convenzione dell'Aia del 1980 incoraggia la composizione amichevole delle controversie familiari. Una delle guide alle buone prassi nell'ambito della convenzione dell'Aia del 1980 pubblicate dalla conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato riguarda il ricorso alla mediazione per la soluzione delle controversie familiari internazionali riguardanti i minori che rientrano nel campo di applicazione della convenzione. Su iniziativa della Commissione europea, la guida è stata tradotta in tutte le lingue dell'Unione diverse dall'inglese e dal francese, oltre che in arabo, per sostenere il dialogo con gli Stati che non hanno ancora

(3) Sono state già adottate 22 decisioni del Consiglio che autorizzano gli Stati membri ad accettare l'adesione alla convenzione del 1980 rispettivamente da parte di Andorra (decisione 2015/1023 del Consiglio, adottata il 15 giugno 2015), Seychelles (decisione (UE) 2015/2354 del Consiglio del 10 dicembre 2015), Russia (decisione (UE) 2015/2355 del Consiglio del 10 dicembre 2015), Albania (decisione (UE) 2015/2356 del Consiglio del 10 dicembre 2015), Singapore (decisione (UE) 2015/1024 del Consiglio del 15 giugno 2015), Marocco (decisione (UE) 2015/2357 del Consiglio del 10 dicembre 2015), Armenia (decisione (UE) 2015/2358 del Consiglio del 10 dicembre 2015), Repubblica di Corea (decisione (UE) 2016/2313 del Consiglio dell'8 dicembre 2016), Kazakhstan (decisione (UE) 2016/2311 del Consiglio dell'8 dicembre 2016), Perù (decisione (UE) 2016/2312 del Consiglio dell'8 dicembre 2016), Georgia e Sud Africa (decisione (UE) 2017/2462 del Consiglio del 18 dicembre 2017), Cile, Islanda e Bahamas (decisione (UE) 2017/2424 del Consiglio del 18 dicembre 2017), Panama, Uruguay, Colombia ed El Salvador (decisione (UE) 2017/2464 del Consiglio del 18 dicembre 2017), San Marino (decisione (UE) 2017/2463 del Consiglio del 18 dicembre 2017), Repubblica dominicana (decisione (UE) 2019/305 del Consiglio del 18 febbraio 2019), Ecuador e Ucraina (decisione (UE) 2019/306 del Consiglio del 18 febbraio 2019), Honduras (decisione (UE) 2019/307 del Consiglio del 18 febbraio 2019, Bielorussia e Uzbekistan (decisione (UE) 2019/308 del Consiglio del 18 febbraio 2019). Giamaica (decisione (UE) 2021/2206 del Consiglio del 9 dicembre 2021), Bolivia (decisione (UE) 2021/2207 del Consiglio del 9 dicembre 2021), Filippine (decisione (UE) 2022/2439 del Consiglio dell'8 dicembre 2022), Tunisia (decisione (UE) 2022/2450 del Consiglio dell'8 dicembre 2022).

4) Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale (GU L 136 del 24.5.2008, pag. 3).

ratificato la convenzione/aderito ad essa e aiutare a trovare soluzioni concrete per affrontare i problemi derivanti dalla sottrazione internazionale di minori[5)].

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Conformemente all'articolo 38 della convenzione dell'Aia del 1980, la dichiarazione di accettazione dell'adesione è un elemento costitutivo di un accordo internazionale concluso con lo Stato aderente.

La base giuridica sostanziale di una decisione di cui all'articolo 218, paragrafo 6, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'accordo internazionale che deve essere concluso. Dato che l'obiettivo e il contenuto principali della convenzione dell'Aia del 1980 mirano a impedire la sottrazione di minori da parte di un genitore, e pertanto l'oggetto è il diritto di famiglia, la base giuridica sostanziale è l'articolo 81, paragrafo 3, TFUE. Esso stabilisce che le misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali sono stabilite dal Consiglio, che delibera secondo una procedura legislativa speciale. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

Dato che l'articolo 81 TFUE costituisce la base giuridica sostanziale, il Consiglio deve adottare la decisione che autorizza gli Stati membri ad accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione di un paese terzo alla convenzione del 1980, previa consultazione del Parlamento europeo, conformemente all'articolo 218, paragrafo 6, lettera b), TFUE.

A norma dell'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, TFUE, il Consiglio delibera all'unanimità quando l'accordo riguarda un settore per il quale è richiesta l'unanimità per l'adozione di un atto dell'Unione.

La base giuridica procedurale della proposta di decisione è pertanto costituita dall'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), e dall'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, TFUE.

L'Irlanda è vincolata dal regolamento (UE) 2019/1111 (regolamento Bruxelles II ter) e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Non applicabile.

- **Proporzionalità**

La presente proposta è redatta sulla falsariga delle decisioni già adottate dal Consiglio riguardanti la stessa materia e non va al di là di quanto necessario per conseguire un'azione coerente dell'UE in materia di sottrazione internazionale di minori, garantendo che gli Stati membri dell'Unione europea accettino l'adesione di Cabo Verde alla convenzione dell'Aia del 1980 entro un termine stabilito.

5) https://assets.hcch.net/docs/ae119b4b-5aca-458d-b5bf-b5537923dfab.pdf

- **Scelta dell'atto giuridico**

La presente proposta di decisione del Consiglio è presentata conformemente all'articolo 218, paragrafo 6, TFUE, che prevede l'adozione da parte del Consiglio di una decisione relativa alla conclusione dell'accordo. Non esiste nessun altro strumento giuridico che possa essere impiegato per conseguire l'obiettivo perseguito nella presente proposta.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non applicabile.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Tutti gli Stati membri dell'Unione europea, consultati dalla Commissione nell'ambito del gruppo per le questioni di diritto civile del Consiglio circa la loro intenzione di accettare l'adesione di Cabo Verde alla convenzione dell'Aia del 1980, hanno espresso parere favorevole.

- **Assunzione e uso di perizie**

La Commissione ha raccolto informazioni rilevanti sull'attuazione della convenzione dalla Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, dalla delegazione dell'UE a Cabo Verde e dal dipartimento centrale di cooperazione e diritto comparato della procura generale designato come autorità centrale ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980.

- **Valutazione d'impatto**

Come per le 22 decisioni già adottate dal Consiglio tra il 2015 e il 2022 riguardanti l'accettazione dell'adesione di diversi Stati terzi alla convenzione dell'Aia del 1980, non è stata svolta una specifica valutazione d'impatto.

Il livello di attuazione della convenzione è stato tuttavia esaminato in base alle risposte fornite da Cabo Verde al questionario dell'UE e alla compilazione del questionario per i paesi di nuova adesione elaborato dalla Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato.

Nel corso delle discussioni in sede di gruppo per le questioni di diritto civile è emerso che le esperienze di alcuni Stati membri (ad esempio il Portogallo) con il sistema giuridico di Cabo Verde sono positive. Il ricorso alle relazioni instaurate con gli Stati membri dell'UE nel quadro del trattato è infatti considerato molto importante dalle autorità di Cabo Verde. Un quadro giuridico comune con tutti gli Stati membri dell'UE, rappresentato dalla convenzione dell'Aia del 1980, agevolerebbe il trattamento e la risoluzione dei casi transfrontalieri di sottrazione di minore.

Sono previste azioni di formazione in collaborazione con i paesi lusofoni che sono parti della convenzione (Portogallo e Brasile). È prevista anche la partecipazione dell'UNICEF all'attuazione delle convenzioni dell'Aia sui minori.

Cabo Verde ha inoltre recentemente aderito alla convenzione del 1996 sulla protezione dei minori e alla convenzione del 2007 sulle prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia. Il sistema giuridico del paese e il rispetto dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali sono stati esaminati nel quadro delle procedure di non obiezione relative all'adesione a tali convenzioni. La valutazione ha portato alla conclusione che non dovrebbero essere sollevate obiezioni all'adesione di Cabo Verde alla convenzione del 1996 sulla protezione dei minori e alla convenzione del 2007 sulle prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non applicabile.

- **Diritti fondamentali**

La sottrazione da parte di un genitore si pone in palese contrasto con i diritti del minore, in particolare il diritto di ricevere protezione e il diritto di mantenere i contatti con entrambi i genitori. Istituendo un quadro giuridico volto a scoraggiare la sottrazione di minori da parte di un genitore e a dare al minore la possibilità di essere ascoltato, la Convenzione del 1980 ha confermato la difesa dei diritti dei minori, che costituiscono diritti umani fondamentali riconosciuti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. La presente proposta mira a introdurre tale quadro giuridico tra Cabo Verde e gli Stati membri dell'UE.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Non applicabile.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Non applicabile.

2026/0041 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza gli Stati membri ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione di Cabo Verde alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo[1)],

considerando quanto segue:

(1) L'Unione ha fissato tra i suoi obiettivi la promozione della tutela dei diritti del minore, come stabilito all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea. Misure di protezione dei minori contro il trasferimento illecito o il mancato rientro sono un elemento essenziale di tale politica.

(2) Il regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio[2)] mira a tutelare i minori dalle conseguenze negative del trasferimento illecito o del mancato ritorno e a definire procedure in grado di garantire l'immediato rientro del minore nello Stato di residenza abituale, tutelando al tempo stesso il diritto di visita e il diritto di affidamento.

(3) Il regolamento (UE) 2019/1111 integra e rafforza la convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori ("convenzione dell'Aia del 1980") la quale istituisce, in ambito internazionale, un sistema di obblighi e di cooperazione tra gli Stati contraenti e tra autorità centrali ed è volta ad assicurare l'immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti.

(4) Gli Stati membri sono tutti parti contraenti della convenzione dell'Aia del 1980.

(5) L'Unione incoraggia gli Stati terzi ad aderire alla convenzione dell'Aia del 1980 e sostiene la sua corretta attuazione partecipando insieme agli Stati membri, tra l'altro, alle commissioni speciali regolarmente organizzate dalla conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato.

(6) Un quadro giuridico comune applicabile tra gli Stati membri e gli Stati terzi potrebbe essere la migliore soluzione per i casi delicati di sottrazione internazionale di minori.

1) GU C […] del […], pag. […].

2) Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (rifusione) (GU L 178 del 2.7.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1111/oj).

(7) La convenzione dell'Aia del 1980 stabilisce che essa ha effetto solo nei rapporti tra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che hanno dichiarato di accettare detta adesione.

(8) La convenzione dell'Aia del 1980 non consente alle organizzazioni regionali di integrazione economica come l'Unione di divenirne parte. L'Unione non può quindi né aderire alla convenzione dell'Aia del 1980 né depositare una dichiarazione di accettazione di uno Stato aderente.

(9) Conformemente al parere 1/13 della Corte di giustizia dell'Unione europea[3] le dichiarazioni di accettazione ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 rientrano nella competenza esterna esclusiva dell'Unione.

(10) Il 4 ottobre 2022 Cabo Verde ha depositato lo strumento di adesione alla convenzione dell'Aia del 1980. La convenzione dell'Aia del 1980 è entrata in vigore nel paese il 1° gennaio 2023.

(11) Una valutazione della situazione di Cabo Verde ha portato alla conclusione che gli Stati membri possono accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione di Cabo Verde a norma della convenzione dell'Aia del 1980.

(12) È quindi opportuno che gli Stati membri siano autorizzati a depositare la propria dichiarazione di accettazione dell'adesione di Cabo Verde nell'interesse dell'Unione in conformità dei termini stabiliti dalla presente decisione.

(13) L'Irlanda è vincolata dal regolamento (UE) 2019/1111 e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

(14) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri sono autorizzati ad accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione di Cabo Verde alla convenzione dell'Aia del 1980.

2. Non oltre ... [dodici mesi dopo la data di adozione della presente decisione] gli Stati membri depositano una dichiarazione con la quale accettano, nell'interesse dell'Unione, l'adesione di Cabo Verde alla convenzione dell'Aia del 1980, formulata come segue: "L'/Il/La [Nome completo dello STATO MEMBRO] dichiara di accettare l'adesione di Cabo Verde alla convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, in conformità della decisione (UE)... del Consiglio."

3. Gli Stati membri informano il Consiglio e la Commissione del deposito delle loro dichiarazioni di accettazione dell'adesione di Cabo Verde e comunicano alla Commissione il testo di tali dichiarazioni entro due mesi dal deposito.

[3] Parere della Corte di giustizia del 14 ottobre 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

[...]

SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA

(1) CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione di Cabo Verde alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori

Settore/settori interessati

Giustizia

Obiettivi

Obiettivi generali

La presente proposta ha l'obiettivo di autorizzare gli Stati membri ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione di Cabo Verde alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, in linea con il parere 1/13 della Corte di giustizia dell'Unione europea, al fine di garantire la certezza del diritto e la prevedibilità a livello internazionale ed europeo.

Obiettivi specifici

Autorizzare gli Stati membri dell'UE ad accettare l'adesione di Cabo Verde alla convenzione dell'Aia del 1980 sulla sottrazione internazionale di minori.

Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La convenzione dell'Aia del 1980 sulla sottrazione internazionale di minori sarà applicabile tra tutti gli Stati membri (ad eccezione della Danimarca) e Cabo Verde.

Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

N/D

La proposta/iniziativa riguarda:

☑ **una nuova azione;**

☐ **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria**[1)]**;**

☐ **la proroga di un'azione esistente;**

☐ **la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.**

Motivazione della proposta/iniziativa

Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa

N/D

Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Motivi dell'azione a livello di UE (ex ante)

L'autorizzazione allo Stato membro dell'UE è conforme a precedenti iniziative dello stesso tipo a seguito del parere 1/13 della Corte di giustizia dell'Unione europea. Essa rientra nella competenza esterna esclusiva dell'UE ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, TFUE. L'autorizzazione può essere concessa solo dal Consiglio su proposta della Commissione e costituisce pertanto una competenza esclusiva per natura, che non è soggetta al principio di sussidiarietà.

Valore aggiunto dell'UE previsto (ex post)

È garantito il rispetto dei trattati dell'UE e della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Si tratta della 23a proposta dello stesso tipo.

Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti

La presente proposta non ha incidenza sul bilancio.

Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

La presente proposta non ha incidenza sul bilancio.

Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria

☐ **Durata limitata**

☐ in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA;

☐ incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.

☐ **Durata illimitata**

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

[1)] A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti[2)]

☐ **Gestione diretta** a opera della Commissione:

☐ a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;

☐ a opera delle agenzie esecutive.

☐ **Gestione concorrente** con gli Stati membri.

☐ **Gestione indiretta** affidando compiti di esecuzione del bilancio:

☐ a paesi terzi o organismi da questi designati;

☐ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

☐ alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;

☐ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

☐ a organismi di diritto pubblico;

☐ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

☐ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

☐ a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;

☐ a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.

Osservazioni

[...]

MISURE DI GESTIONE

Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

N/D

Sistema o sistemi di gestione e di controllo

Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

2) Le spiegazioni dei metodi di esecuzione del bilancio e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BUDGpedia: https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx.

N/D

Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

N/D

Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

[...]